

Istituto Comprensivo "Alessandro Stradella"



CIRCOLARE N. 13

Nepi, 01.09.2026

➤ **AI DSGA**

➤ **Al personale docente e ATA, ai genitori e agli alunni
dell'I.C. "A. Stradella" di Nepi**

➤ **Al Sito Web**

OGGETTO: divieto di fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 1 della L. 584/1975 avente ad oggetto: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- VISTO** il D.P.C.M. 14.12.1995 relativo al "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- VISTO** l'art. 51 della L. 3/2003 relativo alla "Tutela della salute dei non fumatori";
- VISTO** l'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004;
- VISTO** l'art. 4 cc 1, 3 e seguenti del D.L. 104/2013 aventi ad oggetto la "Tutela della salute nelle scuole";
- VISTO** la legge 128/2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- VISTO** l'art. 40 della legge n. 221/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- VISTO** l'art. 13 del Titolo I del Regolamento d'Istituto relativo al "Divieto di Fumo"

RIDABISCE

l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del

personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

La scuola è impegnata a far sì che gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12/9/2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce, all'Articolo 4 (Tutela della salute nelle scuole), il divieto di fumo nelle scuole.

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.

Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, **"i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni"**.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T (Causale: Infrazione divieto di fumo - I.C. "A. Stradella"). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica e/o all'indirizzo mail vtic81400x@istruzione.it onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da € 200 a € 2.000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente scolastico ha individuato i preposti all'applicazione del divieto così come riportato nell'organigramma della sicurezza e precisamente:

Sede Centrale Via Roma 71:	prof.ssa Gaia Bastregghi
Scuola dell'Infanzia di Nepi:	ins. Sabina Trovato e ins. Chiara Censi
Scuola Primaria Piazza del Comune di Nepi:	ins. Alida Antonelli e ins. Paola De Santis
Scuola dell'infanzia C.S.E.:	ins. Angela Mastini
Scuola Primaria C.S.E.:	ins. Selene Marozzi
Scuola secondaria di 1 [^] grado C.S.E.:	prof. Fabio Gasperi

Infine, si ricorda a tutto il personale e agli alunni che, oltre a non essere consentito fumare, la Legge n. 221/2015, sulla cosiddetta "**green economy**", ha introdotto il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi" con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Chiunque violi i divieti di cui sopra è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Michele Lillo

Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005